



DDG n.6049

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE
SERVIZIO PREVIDENZA E PERSONALE CONVENZIONATO
SETTORE PERSONALE CONVENZIONATO CON IL SSN

PUBBLICATO
IN ALBO WEB IL 17.12.2021

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto l'art. 31 del D.P.R. 20/12/1979, n.761;
- Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Università 2006 – 2009 ed in particolare l'art. 66 che rimanda all'art. 64;
- Visto il Protocollo Generale d'Intesa Università – Regione, sottoscritto digitalmente in data 04/04/2017 e in particolare l'art. 13, comma 3;
- Visto l'accordo "Amministrazione – OO.SS. Area comparto Sanità per la definizione dei criteri per la progressione economica orizzontale" sottoscritto in data 29/10/2020 tra l'Amministrazione dell'E.O. Ospedali Galliera e le OO.SS. del comparto, allegato al presente provvedimento, nel quale si stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali del Comparto del SSN;
- Visto il D.D.G. n. 5739 del 02.12.2021 con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della progressione economica orizzontale del personale tecnico amministrativo convenzionato in servizio con l'E.O. Ospedali Galliera anno 2020;
- Considerato che entro i termini previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento non sono pervenute osservazioni da parte dei dipendenti interessati;

DECRETA

- ART. 1 – E' approvata la graduatoria definitiva della progressione economica orizzontale del personale tecnico-amministrativo convenzionato con l'E.O. Ospedali Galliera 2020, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- ART. 2 – L'inquadramento nella nuova posizione economica del personale tecnico-amministrativo convenzionato con l'E.O. Ospedali Galliera utilmente collocato nella graduatoria (1 unità) avviene a decorrere dall'01.01.2020.
 La spesa grava sul Bilancio unico di Ateneo – Budget economico 2021 – Voce COAN 04.01.02.01.01.02 "Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN" e sarà integralmente rimborsata dall'E.O. Ospedali Galliera.

Il provvedimento è pubblicato nell'Albo web di Ateneo nonché alla pagina dell'area intranet del Servizio Previdenza e Personale Convenzionato.

Genova, 17.12.2021

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott.ssa Tiziana BONACETO
 (firmato digitalmente)

POSIZIONE	Nominativo	data nascita	Punteggio anzianità totale	Punteggio valutazione	Punteggio complessivo	Criterio ex- aequo
1	OTTRIA GIANLUCA	19/05/1974	8,17	60	68,167	(**)
2	SCHINCA ELISA	31/12/1977	8,17	60	68,167	(**)

classificati sulla base della maggiore età anagrafica

Direzione Generale

 **Dipartimento Giuridico-Economico**
S.C. Gestione Risorse Umane
Dirigente responsabile: Dott. Pietro DEGLIANGIOLI
Responsabile del procedimento: Roberto Barbagelata
Estensore del documento: Alessandra Vagge/Giuseppe Guglielmino
Telefono: 010 5632078
E-mail: gru.applicazionicontrattuali@galliera.it



Cod. IPA: eoog_ge - Cod. AOO: eoog

E.O. Ospedali Galliera - Genova

Prot. Gen. PG/0031903/20

LETTERA IN ENTRATA

del 04/11/2020

Class.: II.2.101 - Det.re: ARCHIVIO

ACCORDO

AMMINISTRAZIONE - OO.SS. AREA COMPARTO SANITA' **PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE** **ECONOMICA ORIZZONTALE**

In data 29 ottobre 2020

Per l'Amministrazione:

Il Direttore Generale:

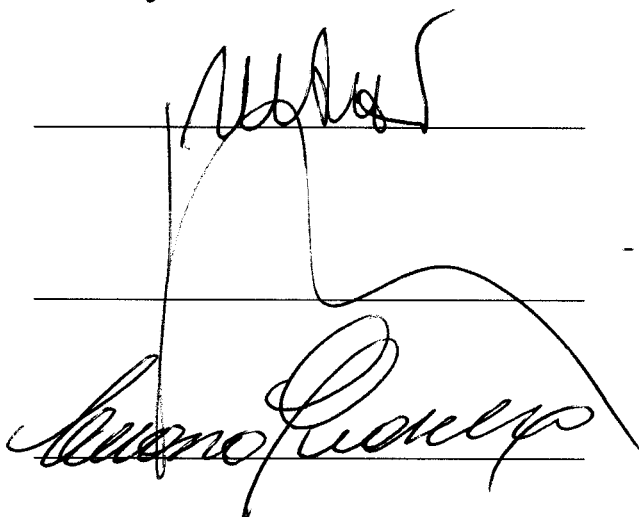
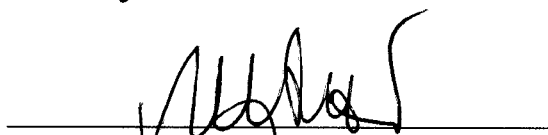
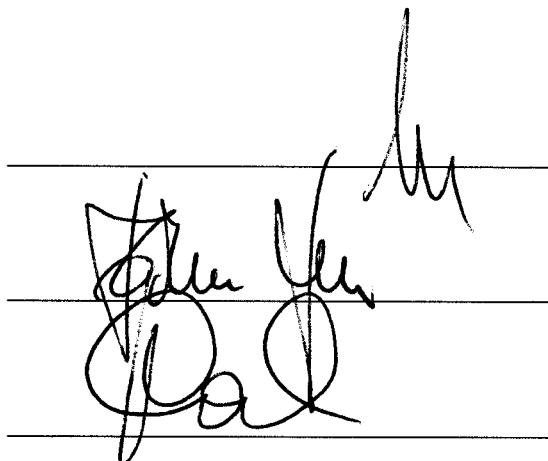
Il Direttore Amministrativo:

Il Direttore Sanitario:

Il Direttore del Dipartimento
Giuridico-Economico:

Il Dirigente Responsabile
S.C. Gestione Risorse Umane:

Il Dirigente Responsabile
S.C. Professioni Sanitarie:



Per le OO.SS. Comparto firmatarie del C.C.N.L.:

FP C.G.I.L. Nanni ANDREA

AGGIUNGO NOTA A VERBALE

CISL FP MORELLI MONICA

Monica Morelli

UIL FPL

Profumo Paolo segretario generale ufficio

FIALS

FSI USAE

NURSING UP

Federico B

Per la R.S.U.:

Assunta Marchese

ABRILE

Marta S2

T. Pini

De Rosa

M. M.

Chiara

P. B.

Roberto

Edoardo

Vanna Mero

Mario Cipriani

Elisabetta Zampieri



Le Parti

RICHIAMATI, preliminarmente:

- l'articolo 8 (rubricato "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie"), comma 5, lettera c), del C.C.N.L. 21 maggio 2018 Comparto Sanità, il quale prevede testualmente quanto segue:

5. "Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
c) "criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche";

- l'articolo 9 (rubricato "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure") del summenzionato C.C.N.L. 21 maggio 2018 Comparto Sanità, con particolare riferimento al comma 6, che stabilisce testualmente quanto segue:

5. "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

RICHIAMATI, altresì:

- gli artt. 30, comma 1, lettera b), e 35 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 del Comparto Sanità, relativi alla disciplina dell'istituto della progressione economica orizzontale, che consentono il passaggio sequenziale tra le fasce retributive, ossia il passaggio per il personale del comparto, nell'ambito della medesima categoria, alla fascia economica immediatamente superiore, secondo i criteri contenuti nel citato articolo 35, integrati in sede di contrattazione integrativa;

- l'articolo 3 del C.C.N.L. 10 aprile 2008 del Comparto Sanità, secondo il quale, ai fini della progressione economica orizzontale, di cui all'articolo 35, comma 4, del C.C.N.L. 7 aprile 1999, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella fascia economica in godimento pari a ventiquattro mesi;

- l'articolo 19 ("Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione"), comma 8, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto Sanità, che dispone testualmente che *"nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora sia in possesso dei relativi requisiti"*;

- l'articolo 58 ("Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato"), comma 7, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto Sanità, il quale dispone che *"in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali"*;

VISTO l'articolo 23, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni riconoscano selettivamente le progressioni economiche, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, attribuendole ad una quota limitata di dipendenti;



RICORDATO che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", ha ripristinato la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia all'interno delle categorie contrattuali con effetto dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare del M.E.F. n. 15 del 16 maggio 2019, dalla quale si rileva che la fascia superiore è, in ogni caso, attribuibile in misura non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura;

TUTTO ciò premesso e considerato,

concordano

nel ritenere qui integralmente riportato ed approvato quanto in premessa:

- (1) di approvare l'allegata "Disciplina per la definizione dei criteri per le progressioni economiche orizzontali anno 2020";
- (2) di ricomprendere l'istituto della progressione economica orizzontale, di cui al presente Accordo, nel campo di applicazione dell'articolo 58 ("Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo determinato"), comma 7, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto Sanità, il quale dispone che *"in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali"*;
- (3) di dare atto che l'applicazione all'istituto della progressione economica orizzontale dei dipendenti, ai sensi della normativa in premessa richiamata, è pianificata ed attuata annualmente secondo le risorse disponibili del Fondo ex articolo 81 ("Fondo premialità e fasce") del C.C.N.L. 21 maggio 2018 per l'annualità di riferimento, sulla base degli appositi stanziamenti all'uopo concordati tra le Parti, di volta in volta, all'esito della contrattazione collettiva di cui agli artt. 8 e 9 del citato C.C.N.L.;
- (4) di confermare l'attuazione dell'istituto della progressione economica orizzontale per l'anno 2020, all'esito di quanto sub 3), secondo le risorse destinate ed ivi quantificate (per l'annualità 2020 le Parti danno atto che detta destinazione ammonta ad Euro 250.000,00);

Le Parti danno atto che il presente Accordo sostituisce integralmente tutti gli Accordi pregressi inerenti all'istituto della progressione economica orizzontale, alla luce delle innovazioni contrattuali e legislative intervenute successivamente, nonché delle modifiche dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente; pertanto, ogni Accordo pregresso si intende disapplicato.

Il presente Accordo si applica per l'annualità 2020 e, a decorrere dalla sua sottoscrizione, approvazione e recepimento, rimarrà in vigore sino all'approvazione di nuovo e successivo Accordo (che potrà, pertanto, essere modificativo e/o integrativo, parzialmente od integralmente, od anche abrogativo), fatto salvo quanto stabilito da specifica legislazione nazionale o dai Contratti Collettivi Nazionali.



Le Parti sottoscrivono il presente Accordo, da sottoporre, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, al controllo del Collegio dei Sindaci, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40-bis ("Controlli in materia di contrattazione integrativa") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., e dell'articolo 9 ("Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure"), comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 Comparto Sanità, ai fini della relativa certificazione.

Le Parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale. Acquisita detta certificazione, esso si riterrà validato ed immediatamente eseguibile. Esso sarà recepito mediante adozione di specifico Provvedimento da parte della Direzione dell'Ente.



**DISCIPLINA PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020**

Principi generali

- da art. 23 D.Lgs. n. 150/2009, e ss.mm.ii.:
 - le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di valutazione;
- da art. 35 CCNL 1998/2001:
 - le progressioni economiche orizzontali si attivano nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di riferimento;
 - le progressioni economiche orizzontali vengono attribuite previa valutazione selettiva in base:
 - ➔ ai risultati ottenuti
 - ➔ alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale
 - ➔ all'impegno e alla qualità della prestazione individuale
 - i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa - selezionati in base ai criteri definiti
- da art. 3, comma 1, C.C.N.L. 2006/2009:
 - ai fini della progressione economica orizzontale i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi.

(1) Criteri e modalità

Selezione per soli titoli del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento (compresi i dipendenti in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni) in possesso dei requisiti previsti, attraverso un procedimento volto a verificare la qualità dell'attività svolta e l'esperienza professionale, anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata complessivamente.

(2) Requisiti

- ↓ almeno 24 mesi di permanenza nella fascia in godimento (intendendosi con “fascia” la posizione economica in godimento all’interno della medesima categoria di appartenenza (A, B, B-Senior, C, D, D-Senior), prescindendosi, comunque, dal profilo professionale);
- ↓ almeno 24 mesi di servizio a tempo determinato/indeterminato, senza soluzione di continuità, presso Aziende/Enti/Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
- ↓ valutazione media positiva (>25) calcolata sulla base delle due annualità antecedenti l’anno di riferimento, ovvero, in alternativa, riferita alle ultime due annualità, anche non consecutive, per le quali il/la dipendente sia stato/a effettivamente sottoposto/a a valutazione.

(3) Pre-selezione

Viene effettuata una pre-selezione, in base alla quale vengono esclusi i/le dipendenti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- ↓ una valutazione media inferiore o uguale a 25/50 nell'ultimo biennio valutato;
- ↓ presenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura (rimprovero scritto) nell'ultimo biennio precedente l'anno di riferimento;
- ↓ assenza dal servizio, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, per aspettativa non retribuita, concessa per assunzione a tempo determinato da oltre un anno o per superamento periodo di prova in altre Pubbliche Amministrazioni;
- ↓ collocamento nell'ultima fascia retributiva della rispettiva categoria;
- ↓ dipendenti destinatari di procedimenti disciplinari sospesi per effetto di procedimenti penali in corso.

(4) Formazione della graduatoria

Ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in base alle risorse economiche disponibili per ciascuna annualità di riferimento, si procederà alla predisposizione di un'unica graduatoria, a valere sull’annualità di riferimento, secondo i seguenti criteri:

a) Qualità dell'attività (massimo 60 punti)

Verrà considerata la media dei punteggi conseguiti nelle schede di valutazione



individuali dell'ultimo biennio (in conformità a quanto indicato al precedente punto (2) Requisiti) che verrà convertita in punti come indicato nella seguente tabella:

<i>Valutazione individuale media del biennio</i>	<i>Punti attribuiti</i>
> 47,5	60
> 45 ≤ 47,5	55
> 42,5 ≤ 45	50
> 40 ≤ 42,5	45
> 37,5 ≤ 40	40
> 35 ≤ 37,5	35
> 32,5 ≤ 35	30
> 30 ≤ 32,5	25
> 27,5 ≤ 30	20
> 25 ≤ 27,5	15

Verranno considerate le valutazioni effettuate presso l'Ente (ovvero, per il solo personale comandato/distaccato presso altre Pubbliche Amministrazioni, le valutazioni formulate dalle rispettive Amministrazioni presso cui risulta in essere il comando/distacco; in tal caso, la valutazione di queste ultime ed i relativi valori saranno riparametrati in cinquantiesimi, secondo l'impianto vigente nell'Ente).

b) Esperienza professionale (massimo 40 punti)

Il punteggio relativo all'esperienza professionale verrà calcolato tenendo in considerazione l'anzianità di servizio complessiva maturata dal/dalla dipendente, con particolare riferimento agli anni di attività svolti presso l'Ente o altre Aziende/Enti/Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto che il punteggio relativo all'anzianità di servizio medesima verrà calcolato mediante i sottoelencati coefficienti fino ad un massimo complessivo di punti **40**:

- punti 2 per ogni anno o frazione, lavorato a tempo indeterminato/determinato presso l'Ente;
- punti 1 per ogni anno o frazione, lavorato/i presso altre Aziende/Enti/Istituti del Servizio Sanitario Nazionale.

In merito al calcolo dell'anzianità di servizio complessiva maturata dal /dalla dipendente, si precisa che:

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile (1/12), considerando a tal fine

come mese intero giorni 30 (trenta). Le frazioni di mese saranno calcolate proporzionalmente;

- il servizio prestato a tempo parziale verrà calcolato in misura proporzionale rispetto al tempo pieno.

(5) Utilizzo della graduatoria

- la graduatoria è predisposta in modo tale che l'assegnazione della fascia superiore non sia collegata alle diverse categorie/profili/ruoli;
- in caso di parità di punteggio tra più dipendenti verrà considerata l'effettiva media delle valutazioni conseguite nel biennio preso in considerazione; in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al dipendente con la maggiore età anagrafica;
- la graduatoria ha validità annuale, è predisposta sulla base dei criteri sopra indicati e verrà aggiornata in base ai requisiti maturati al 31 dicembre di ogni anno; essa è, comunque, utilizzabile in base alla disponibilità del fondo di pertinenza ed ai relativi spazi di manovra finanziaria consentiti dal fondo stesso;
- in nessun caso un/una dipendente potrà beneficiare dell'attribuzione di un'ulteriore fascia economica, ove già acquisita anche precedentemente, mediante applicazione dei criteri stabiliti dal presente documento, laddove le Parti decidano di dare attuazione integrale ai contenuti della presente Disciplina anche nelle annualità successive al 2020, in coerenza con quanto previsto al successivo punto 6), fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L.;
- in caso di dimissioni o pensionamenti di dipendenti titolari di fasce economiche, le risorse rese disponibili verranno riconsiderate nella quantificazione del Fondo, al fine di stabilire ulteriori attribuzioni di fasce, in coerenza con quanto stabilito dal presente documento.

(6) Norma di salvaguardia

In ogni caso, indicativamente nel mese di gennaio di ciascun anno, l'Amministrazione e le OO.SS. si incontrano ai fini dell'applicazione, per l'annualità di riferimento, dei contenuti in via integrale del presente documento, ovvero per la definizione di eventuali correttivi, modifiche od integrazioni dello stesso.

SSSSSSSSSSSSSSSS





***Segreteria Regionale
CISL FP LIGURIA***

Via Caffaro, 2/3
16124 GENOVA
e-mail: fp.liguria@cisl.it
Tel: 0102461241

Oggetto: nota a verbale scorrimento di fascia

Spinti dalla consapevolezza della necessità di chiudere l'accordo nei tempi tecnici utili al riconoscimento del medesimo per l'anno 2020, lo sottoscriviamo precisando come a nostro avviso la disciplina proposta dal regolamento non rappresenti per noi una garanzia di equità, mancando tra le determinanti concorsuali la voce facente riferimento agli anni di permanenza nella fascia di appartenenza, come valore misurabile e computabile ai fini della graduatoria. Troviamo la dicitura che impedirebbe la partecipazione al concorso per due volte con lo stesso regolamento, abbia fondamenti giuridici assai poco solidi.

La Segreteria Aziendale CISL FP

